

# Trovarisposte

## I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**  
Claudio Melegoni  
Sergio Sala

**IL NOTAIO**  
Marco Tucci

**CONSULENTI DEL LAVORO**  
Barbara Salvi

dell'Ordine dei commercialisti  
ed esperti contabili di Bergamo

del Consiglio notarile di Bergamo

del Centro studi  
Consulenti del lavoro di Bergamo

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## Stangata fiscale in arrivo per i fondi pensionistici

È salita al 20% l'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare per chi sottoscrive d'ora in avanti la previdenza complementare



Brutta sorpresa per il contribuente che vuole sottoscrivere un nuovo fondo pensione: sale infatti del 20% l'aliquota per l'imposta sostitutiva

### MARCO CONTI

Le novità fiscali in materia di tassazione dei fondi pensione introdotte dall'articolo 1 della Legge di Stabilità 2015 (190/2014) hanno lasciato molti dubbi tra i contribuenti. Per dipanare la matassa è dovuta intervenire nei giorni scorsi l'Agenzia delle Entrate con un'apposita circolare di 18 pagine, dalle quali risulta subito evidente una nuova stangata fiscale per chi sottoscrive qualsiasi forma di previdenza complementare. Sale infatti al 20%, con effetto dal primo gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare al risultato di gestione maturato nel periodo d'imposta dalle forme di previdenza complementare. L'aver quasi raddoppiato il prelievo fiscale (la precedente aliquota era fissata all'11,5%) non rappresenta certo un incentivo per il rafforzamento di quel secondo pilastro previdenziale sempre più necessario per gli italiani: è del tutto evidente, infatti, che in futuro gli assegni dell'Inps saranno sempre più miseri. Forse il gover-

no ha voluto fare cassa con una soluzione previdenziale che saprà ottenere anche degli ottimi risultati per i propri sottoscrittori: in media i rendimenti dei fondi pensione hanno infatti sempre battuto alla grande quelli del Tfr. L'aumento della tassazione riguarda tutte le tipologie di previdenza complementare, quali: i fondi pensione a contribuzione definita o a prestazione definita, comprese le forme pensionistiche individuali e i cosiddetti «vecchi fondi pensione» (fondi già istituiti al 15 novembre 1992).

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile, la nuova imposta del 20% si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Quest'ultimo dev'essere calcolato senza considerare quelle operazioni che nulla hanno a che vedere con i flussi finanziari connessi alla gestione del patrimonio mobiliare del fondo. Inoltre, non si applicano nei confronti dei fondi pensione la maggior parte dei prelievi a monte sui redditi di capitale da

### La rubrica

## Come inviare i quesiti agli esperti

**Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.**

essi percepiti, salvo casi in cui norme specifiche dispongono diversamente. I fondi pensione, in buona sostanza, assumono la qualifica di soggetto cosiddetto «lordista».

Per non penalizzare fiscalmente gli investimenti (tanti) fatti dai fondi pensione in titoli di stato italiani e di Paesi collaborativi (quelli per intenderci contenuti nella white list), per i quali viene mantenuta inalterata l'aliquota agevolata del 12,5%, il governo ha stabilito che i redditi dei titoli del debito pubblico concorrano alla formazione della base imponibile nella misura del 62,50%. Tale base imponibile deve essere costituita dai redditi effettivamente derivanti dal possesso di titoli di stato realizzati nel corso periodo d'imposta, inclusi quelli maturati al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Aliquota «leggera» al 12,50% anche per gli investimenti indiretti in titoli pubblici effettuati dai fondi pensione tramite gli Organismi d'investimento collettivo del risparmio (Oicr) e contratti di assicurazione. ■

### Commercialisti

#### RISPOSTA N. 333

## Il 730 congiunto e la moglie che non è più a carico

*Io e mia moglie siamo in comunione di beni e presentiamo il 730 dichiarazione congiunta. Oltre alla casa dove abitiamo, percepiamo la pensione e quella di mia moglie è di 236,67 euro lordi. Al Caf mi dicono che mia moglie, non è più a carico, non può scaricare le assicurazioni, le tasse consorzio bonifica, i medicinali e deve pagare i ticket. È tutto regolare?*

— LETTERA FIRMATA

Si concorda con l'interpretazione fornita dal Caf. È presumibile che il coniuge del lettore sia titolare di un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, e quindi non possa essere considerato fiscalmente a carico ed inoltre data l'esiguità del reddito non abbia imposte da versare (quindi che sia incapiente). In via generale è possibile detrarre le spese sanitarie sostenute dal coniuge solo se fiscalmente a carico del dichiarante; d'altro lato se il coniuge non è a carico e non ha imposte da versare la detrazione va perduta. È possibile però detrarre le spese sanitarie sostenute da un familiare incapiente, non fiscalmente a carico, affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda dal familiare stesso. Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie.

#### RISPOSTA N. 334

## Rifare il tetto come comportarmi nel mio «730»

*Possiedo una casa composta da due appartamenti. Lo scorso anno ho rifatto il tetto e quest'anno dovrò inserire le spese che ho sostenuto nel mio 730. Fatture intestate a me e bonifici per ristrutturazione*

*con il mio codice fiscale nella sezione «beneficiari della detrazione». Non ho un amministratore di condominio né codice fiscale del condominio. Nei giorni scorsi ho saputo che avrei dovuto richiedere il codice fiscale del condominio ed intestate fatture e bonifici al condominio e poi ripartire le spese sulle due unità immobiliari (cosa che avrei comunque fatto). Gradirei un chiarimento.*

— LETTERA FIRMATA

premessi che, dal tenore del suo quesito pare potersi evincere quanto segue:  
-le due unità immobiliari cui Lei si riferisce sono entrambe nella Sua disponibilità esclusiva e separatamente accatastate;  
-il rifacimento del tetto si sostanzia in un intervento che riguarda un compendio immobiliare di cui Lei è esclusivo proprietario;  
-il costo dell'intervento è stato da Lei interamente sostenuto;  
e considerato che un condominio si costituisce, per disposizione di legge, al momento della cessione della prima unità immobiliare da parte dell'originario unico proprietario e quindi nel momento in cui, per qualsivoglia fatto traslativo, i piani o le porzioni di piano del fabbricato vengono ad appartenere a soggetti differenti; appare ragionevole sostenere che la Sua casa non abbia natura di condominio. Da quanto sopra affermato consegue l'insussistenza di alcun obbligo di richiesta di codice fiscale e, naturalmente, della nomina di un amministratore di condominio (l'art. 1129, I comma del Codice civile riformato, per giunta, statuisce l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore per condomini con un numero di proprietari superiore ad otto). Le intestazioni delle fatture riguardanti le spese di ristrutturazione e dei bonifici di pagamento da lei effettuati appaiono quindi corrette. La ripartizione delle spese di ristrutturazione sulle due unità immobiliari, posto che le stesse debbono essere catastalmente individuate come autonome, risulta ragionevole in presenza di un intervento dal costo significativo quale il rifacimento di un tetto (si rammenta che la detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia è pari al 50% della spesa sostenuta per ogni unità immobiliare, con un tetto massimo di 96.000 euro).



**RISPOSTA N. 335**

*Nell'anno 2000 ho diviso  
con i miei fratelli  
due unità immobiliari,  
con giardino  
in proprietà indivisa.  
Gli immobili sono  
suddivisi uno: 100%  
ad un fratello;  
il secondo immobile:  
75% un secondo fratello;  
12,5% ad un terzo fratello;  
12,5% ad un quarto fratello.  
Il giardino rimane  
proprietà indivisa,  
censito al catasto  
terreni. È corretto  
che il giardino sia censito  
al catasto terreni ?*

## LETTERA FIRMATA

**Sara Fusini**

Consulente politiche del lavoro



testamento che nomini quale unico erede universale il coniuge superstite, escludendo di fatto fratelli e nipoti dalla successione: i fratelli e le sorelle infatti non sono per legge eredi necessari (cc.dd. legittimari) ma eredi legittimi, soggetti che ereditano solo in assenza di un testamento che disponga diversamente. Il testamento può essere essenzialmente di due tipi: pubblico (redatto per atto di notaio) ed olografo (scritto interamente di pugno dal testatore).

## RISPOSTA N. 338

***Sono un imprenditore ed opero nel settore del commercio. Fornisco a tutti i miei lavoratori buoni pasto del valore nominale di 5.29 euro e, non avendo convenzioni con esercizi commerciali, alcuni dipendenti si recano per pranzo presso tavole calde, altri presso supermercati per acquistare cibo. Con queste modalità è ammessa l'esenzione fiscale e contributiva?***

***Inoltre, posso corrispondere agli stesi lavoratori anche dei buoni benzina per un valore in totale massimo di 258.22 euro?***

## **LETTERA FIRMATA**

In prima analisi occorre ricordare che l'articolo 51 comma 2 lettera c) del D.P.R. 22.12.86, n. 917 dispone che «non concorrono a formare il reddito da lavoro

a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;

b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

In questi casi si ritiene, quindi, che l'indennità sostitutiva di mensa non concorra a formare il reddito di lavoro dipendente e non è soggetta a tassazione e a contribuzione fino all'importo giornaliero di 5,29 euro.

I ticket non costituiscono erogazioni in natura delle Entrate del 29 marzo 2010, numero 26/E, punto 1) e il loro importo non può, pertanto, essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione prevista dal comma 3 dell'articolo 51 del Tuir. Di conseguenza agli stessi dipendenti, ai sensi dell'articolo 51 comma 3 del D.P.R. 22.12.86, n. 917 è possibile corrispondere dei buoni benzina sotto forma di «fringe benefit» fino all'importo annuo di 258,22 euro, rimanendo quindi entro il limite di esenzione, perché trattasi di buoni rappresentativi di beni o servizi così come indicato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 22/10/2008 numero 59/E paragrafo 16. Ai fini dell'applicazione della disciplina fiscale, i «buoni benzina» possono quindi essere paragonati ai «ticket trasporto» inquadri dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 5 giugno 2007 n. 126/E nell'ambito dei fringe benefit ex comma 3, ultimo periodo, art. 51 Tuir.

## RISPOSTA N. 336

**Mio marito ed io abbiamo intenzione di acquistare una casa di nuova costruzione: possiamo pagare l'Iva al 4%? Siamo in regime di comunione legale dei beni, mio marito è proprietario della casa in cui attualmente abitiamo, acquistata quando era celibe godendo del regime agevolativo della prima casa. Mentre io non sono titolare di diritti su abitazioni.**

## LETTERA FIRMATA

l'assenza di altre case di abitazione nello stesso Comune in cui si intende acquistare il nuovo immobile. Nel caso di specie, ricorrendo i predetti presupposti solo in capo alla moglie, sarà possibile fruire delle aliquote fiscali ridotte per l'acquisto della c.d. «prima casa» solo per la stessa. Unico limite ostativo al predetto acquisto agevolato è il regime di comunione legale dei beni che, producendo l'effetto acquisitivo automatico in capo ad entrambi i coniugi, non consente di accedere per intero alla tassazione agevolata. In questo caso le possibili alternative sono due: o l'acquisto viene effettuato dalla sola moglie con «denaro personale» (fondi e proventi

## RISPOSTA N. 337

*Sono coniugato senza figli ed ho un fratello e due nipoti, che sono figli di una sorella deceduta dieci anni fa. Ora vorrei evitare che in caso di mio decesso, qualora mia moglie sia ancora in vita, ciò di cui sono proprietario vada a favore di fratello e nipoti. Come posso fare?*

**LETTERA FIRMATA**

L'assenza di discendenti determina il concorso alla successione oltre che del coniuge superstite anche dei fratelli e delle sorelle e in caso di premorienza di un fratello o di una sorella, il concorso con i superstiti anche dei nipoti. La soluzione per evitare che ciò accada è quella di redigere un



**Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:**

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo  
Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

**Il tuo quesito**

**Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Notaio

☐ Consulente del lavoro

**Dati del lettore**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_ ☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

**L'ECO DI BERGAMO**